

Brescia, lì 12.01.2025

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: COMUNICAZIONE SISTEMA TS II SEMESTRE 2024 – INVIO ENTRO IL 31/01/2025

L'art. 3 co. 6 del DL 202/2024 ha disposto la proroga al 31.3.2025 del divieto di fatturazione elettronica previsto dall'art. 10-bis del DL 119/2018. Pertanto, ancora per il primo trimestre del 2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo:

- ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l'art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10-bis del DL 119/2018, che sono state direttamente oggetto di proroga).

Il divieto opera esclusivamente nell'ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

La scadenza mensile dell'invio dei dati introdotta dal Dm 19 ottobre 2020 viene mantenuta semestrale:

- *per le spese del secondo semestre 2024 l'invio rimane fissato al 31 gennaio 2025.*

Sanzioni:

Ricordiamo che l'omessa, tardiva o errata trasmissione di dati al sistema TS è sanzionata con 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50mila euro (è escluso il cumulo giuridico). La sanzione è ridotta a 1/3 con un massimo di 20mila euro nel caso la comunicazione sia trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza. L'errata trasmissione non viene sanzionata nel caso l'errore sia corretto entro 5 giorni dalla scadenza o entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte dell'agenzia delle Entrate.

Studio Dott. Begni & Associati